



CORECOM Sicilia



DETERMINA

Fascicolo n. GU14/472666/2021

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXX - Fastweb SpA

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l’istanza dell’utente XXXX XXXX, del 08/11/2021 acquisita con protocollo n. 0437371 del 08/11/2021

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istante XXXX XXXX. lamenta il fatto che, nel periodo 8 settembre/20 settembre 2021, la sua linea telefonica mobile sia andata in K0 e ciò, ha generato il mancato utilizzo dei relativi servizi. Richiede quindi, il risarcimento del danno subito nonchè l’indennizzo spettante, per un totale di 2000,00 euro.

La fastweb spa, gestore dei servizi telefonici interessati al disservizio lamentato, nel corso delle memorie regolarmente depositate in piattaforma, preliminarmente contesta la natura risarcitoria del danno subito, richiesto dal proponente, evidenziando che in sede di procedura dinanzi al Corecom, come da Regolamento, va riconosciuto soltanto l'eventuale indennizzo previsto. Nel prosieguo, le stesse memorie difensive del gestore, illustrano che lo stesso ha già dato seguito al reclamo, riattivando i servizi interrotti, a causa di un problema informatico.

A seguito di quanto narrato, si condividono le eccezioni poste dal gestore in merito all'inammissibilità della richiesta da parte istante, circa il riconoscimento di un danno cagionato dal disservizio subito. Pertanto, l'esame della vicenda trattata, prosegue con l'accertamento dei fatti in parola, avuto riguardo alle esclusive competenze di valutazione dello Scrivente. Acclarato quindi che il disservizio lamentato dall'istante, è stato riconosciuto dallo stesso gestore, nei tempi e nei modi trascritti in istanza, viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Allegato A alla Delibera 347/19/Cons un indennizzo giornaliero di euro 6 per ciascun giorno di mancato funzionamento della scheda Sim del cliente. Nel caso specifico, essendo stati 13, i giorni di disservizio, la somma spettante al cliente sarà pari a 68,00 euro.

DETERMINA

- Fastweb SpA, in parziale accoglimento dell'istanza del 08/11/2021, è tenuta a indennizzare l'istante Sig. XXXX XXXX - , con la somma di euro 68,00, per le motivazioni espresse in premessa . Il pagamento, dovrà avvenire entro 60 gg. dalla pubblicazione di questo provvedimento, mediante le coordinate bancarie comunicate dall'istante Iban n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Gianpaolo Simone